

Guida breve alla compilazione dei modelli di istanza per le derivazioni idriche

Sommario

Premessa	1
Struttura generale dei modelli	2
I tipi di modello	2
Caratteristiche generali delle derivazioni	3
Tipo di presa	3
Quantitativo d'acqua che si vuole prelevare	3
Uso della concessione	4
Posizione	5
Come scegliere il modello da usare	5
Nuova concessione a derivare	5
Variante	6
Rinnovo	8
Subentro, cessione e rinuncia	9
Compilazione dei modelli	10
Invio	11

Premessa

I modelli riassumono, in uno schema organizzato, gli elementi necessari per l'inquadramento tecnico e amministrativo delle istanze relative alle concessioni di derivazione idrica. Le istanze vengono presentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 6 del 28 Dicembre 2017 (R.R. 6/2017), a cui i modelli sono conformi, ed è perciò importante che siano compilati con attenzione e corredati della documentazione tecnico amministrativa che è indicata nell'elenco degli allegati al modello stesso.

Le istanze a derivare vengono valutate in base ai criteri del R.R. 6/2017 e del Regio Decreto 1775/1933 e devono essere coerenti con la pianificazione ambientale regionale e, in particolare, con il Piano di Tutela delle Acque (PTA). L'uso dell'acqua deve essere necessario, parsimonioso e sostenibile, in quanto la risorsa acqua, seppur rinnovabile, è limitata e utile a sostenere oltre a molte attività umane, anche un ecosistema ricco e diversificato che rende migliore la qualità del

nostro territorio. Dovrà quindi sempre essere posta cura nel motivare adeguatamente l'uso che si vuole fare dell'acqua e nel limitare i prelievi allo stretto necessario.

La normativa relativa alle derivazioni idriche è reperibile sul sito web della Regione Liguria e facilmente raggiungibile dalla pagina dei SERVIZI ONLINE sotto la voce " derivazioni idriche", "Normative".

Il comma 7 dell'articolo 3 del R.R. 6/2017 impone che, se ci sono opere a servizio della derivazione (opere di presa o condotte) che richiedono l'attraversamento di corsi d'acqua o l'occupazione di aree del demanio idrico, la concessione di utilizzo delle aree del demanio idrico venga richiesta o esplicitata contestualmente alla domanda di derivazione.

Eventuali concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, derivanti dall'occupazione o attraversamento di corsi d'acqua da parte delle opere di presa o adduzione di pertinenza della concessione a derivare, sono valutate in base ai criteri del Regolamento Regionale n. 7 del 14 Ottobre 2013, che è reperibile sul sito web della Regione Liguria alla pagina dei SERVIZI ONLINE relativa al demanio idrico e autorizzazioni idrauliche sotto la voce "Normative".

Nel seguito vengono descritti i criteri di scelta del Modello da utilizzare in base alla tipologia di istanza che si vuole presentare.

Nella guida completa e nelle istruzioni alla compilazione vengono fornite le informazioni di dettaglio per la loro compilazione delle diverse tipologie di modello.

Struttura generale dei modelli

Con il Decreto Direttoriale n. 4527/2019 sono stati approvati gli schemi dei 10 tipi di modelli di uso più frequente.

I tipi di modello

I 10 tipi di modello ricomprendono tutte le attività relative alle concessioni di derivazione idrica più frequenti ed in particolare:

- la richiesta di nuove concessioni (Modelli D1.1, D4.1, D5.1, D6.1 e D7.1);
- la richiesta di varianti a concessioni esistenti (Modelli D1.1, D2.1, D4.1, D5.1, D6.1, D7.1);
- la richiesta di rinnovo di concessioni esistenti (Modelli D1.1, D3.1, D4.1, D5.1, D7.1);
- il subentro (Modello D8.1);
- la richiesta di nulla osta alla cessione della titolarità della concessione (Modello D9.1);
- la rinuncia alla concessione (Modello D10.1).

Caratteristiche generali delle derivazioni

Oltre al tipo di richiesta che si vuole fare (nuova concessione, rinnovo, variante, etc...), per la scelta del modello giusto, è indispensabile stabilire altre caratteristiche della derivazione e del suo uso, necessarie a circoscrivere la tipologia e quantità di informazioni che devono essere prodotte per presentare una istanza che rispetti il R.R. n. 6/2017.

Tipo di presa

La prima cosa da verificare è la tipologia della presa ovvero del corpo idrico da cui si preleva l'acqua. Le tipologie previste sono quattro:

1. presa da corso d'acqua superficiale;
2. presa da sorgente captata a livello del suolo ovvero in prossimità al punto in cui sarebbe sgorgata naturalmente;
3. presa da sorgente captata con pozzo o trincea drenante profonda ovvero lontana dal punto dove sarebbe sgorgata naturalmente;
4. presa da corpo idrico sotterraneo (pozzo).

Le prese dei primi due tipi sono da considerarsi "superficiali" e devono rispettare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico (DMV) e consentire di mantenere, oltre alla continuità idraulica nei corsi d'acqua, gli ecosistemi a valle della presa in stato ecologico buono o elevato e comunque non inferiore a quello antecedente la derivazione d'acqua. In particolare il DMV è calcolato in base alla DGR 609/2018 e ss.mm.ii. e le derivazioni non devono superare i limiti d'impatto, valutato sommando anche l'effetto delle altre derivazioni esistenti sul territorio, definiti dalla DGR 691/2018.

Le prese degli ultimi due tipi sono da considerarsi "sotterranee" e non devono depauperare la risorsa sotterranea, ovvero devono garantire il mantenimento del bilancio idrico delle falde. Anche alle derivazioni sotterranee si applica la DGR 691/2018.

Il modello D1.1 riguarda solo le derivazioni superficiali, mentre i modelli D6.1 e D7.1 riguardano solo le acque sotterranee. Gli altri modelli possono essere usati per entrambe le tipologie di presa.

Attribuzione del "codice del modello" in base al "tipo di presa"			
Tipo di presa	Superficiale	Sotterranea	Tutti i tipi
Codice del modello	D1.1	D6.1, D7.1	D2.1, D3.1, D4.1, D5.1, D8.1, D9.1, D10.1

Quantitativo d'acqua che si vuole prelevare

Le derivazioni non sono costanti nel tempo ed è perciò necessario stabilire:

- la necessità media di acqua, che dipende dall'uso (ad esempio estensione e tipologia di coltura irrigua o numero di abitanti serviti o tipologia di processo industriale, etc...);
- il prelievo massimo possibile con quella tipologia di presa e impianto idrico.

La portata media dipende quindi dall'uso che si rende necessario (fabbisogno) mentre la portata massima dipende dalle opere e dispositivi di presa e dal sistema di adduzione (tubi e/o canali).

Ad esempio, la portata media per uso irriguo dipende dall'area del terreno irriguo e dalle colture praticate e va calcolata in base alla D.G.R. 505/2017, mentre nel caso di un pozzo la portata massima dipende dalle caratteristiche della pompa installata, dalla quota a cui si deve portare l'acqua e dal diametro e lunghezza del tubo che determinano la prevalenza dell'impianto.

La necessità media è la "portata media" di istanza o concessione, mentre la massima portata derivabile dall'impianto rappresenta la "portata massima" della istanza o concessione.

Le portate media e massima, ai fini della presentazione delle istanze di derivazione, vanno espresse in litri al secondo (l/s) o in "moduli" (un "modulo" corrisponde a 100 l/s).

Per la scelta del modello di istanza da usare, bisogna verificare se la portata massima è pari o inferiore ai 2 l/s o superiore a tale valore: infatti, per le portate pari o inferiori ai 2 l/s, sono previste procedure semplificate di presentazione dell'istanza. Le portate massime inferiori o pari a 2l/s vengono definite, dal R.R. 6/2018 di "lieve entità".

Attribuzione del "codice del modello" in base alla portata massima della derivazione			
Tipo di presa	lieve entità	Portata massima maggiore di 2 l/s	Tutte
Codice del modello	D3.1, D4.1, D5.1	D1.1, D6.1, D7.1	D2.1, D8.1, D9.1, D10.1

Uso della concessione

Gli usi previsti dall'articolo 3 del regolamento regionale n. 1 del 7 Febbraio 2012 sono:

- a) irriguo;
- b) potabile;
- c) industriale;
- d) piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;
- e) idroelettrico;
- f) igienico e assimilati.

Il canone concessorio viene stabilito in base all'uso della concessione ed ai quantitativi medi d'acqua prelevati o all'energia elettrica media prodotta (uso idroelettrico).

Definire l'uso è necessario anche per verificare che i quantitativi d'acqua richiesti siano consoni al fabbisogno e garantiscano l'utilizzo parsimonioso della risorsa. Una chiara identificazione dell'uso e degli elementi di dettaglio relativi allo stesso, permette di valutare la congruità della portata media richiesta con l'effettivo fabbisogno, sono perciò informazioni indispensabili per la presentazione dell'istanza.

Nel caso di usi plurimi va illustrata anche la modalità di co-uso in modo che sia possibile stabilire quale sia quello prevalente.

Per le concessioni di **“lieve entità”** ad uso **“igienico e assimilati”** per gli stretti bisogni familiari (ovvero non connessi allo svolgimento di attività che hanno finalità economiche) l’art. 16 c.2 del R.R. n. 6/2017 prevede la semplificazione delle procedure di richiesta di nuova concessione, variante o rinnovo (modello D4.1). La semplificazione riduce molto la documentazione a corredo da produrre e consente la presentazione della domanda senza il supporto di un tecnico abilitato.

Per le concessioni di **“lieve entità”** ad uso **“irriguo”**, anche con finalità economiche, l’art. 16 c.1 del R.R. n.6/2017 prevede la semplificazione delle procedure di richiesta di nuova concessione, variante o rinnovo (modello D5.1). La semplificazione riduce molto la documentazione a corredo da produrre e consente la presentazione della domanda senza il supporto di un tecnico abilitato.

Posizione

Un altro elemento indispensabile per la valutazione delle istanze è la posizione delle opere di presa. In base alla posizione infatti si verificano eventuali interferenze con altre derivazioni già assentite e si stimano i quantitativi d’acqua mediamente disponibili che determinano la compatibilità ambientale della derivazione e i vincoli derivanti dal rispetto del bilancio idrico.

Nelle istanze è perciò indispensabile indicare la posizione delle prese con precisione. A tal fine è possibile utilizzare il portale cartografico regionale accessibile dal sito web della Regione Liguria.

Come scegliere il modello da usare

Conoscendo le caratteristiche della derivazione, descritte sopra, ed in base al tipo di richiesta che si vuole fare è possibile stabilire in quale caso ci si trovi e quindi quale modello vada scelto.

Di seguito vengono, per ciascuna tipologia di richiesta, riportate in forma tabellare le corrispondenze tra i diversi casi e il codice del modello da usare.

Nuova concessione a derivare

Sono da considerarsi come nuove concessioni tutte le derivazioni, anche esistenti, che non hanno, al momento della presentazione dell’istanza, una concessione in corso di validità, anche qualora se ne stia temporaneamente continuando l’esercizio (ad esempio concessioni potabili scadute, di cui si continua l’esercizio per motivi di pubblica utilità).

Tipo di richiesta: nuova concessione a derivare	
Caso	Codice modello
Derivazione da acque superficiali per tutti gli usi non soggetti a procedure semplificate	D1.1

Derivazione di "lieve entità" ad uso "igienico e assimilati" connesso agli stretti bisogni familiari (no attività economiche)	D4.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "irriguo"	D5.1
Derivazione da acque sotterranee che necessita di nuovo pozzo con portata massima superiore a 2 l/s per qualsiasi uso	D6.1
Derivazione da acque sotterranee da pozzo esistente con portata massima superiore a 2 l/s per qualsiasi uso	D7.1

Variante

Durante l'esercizio di una concessione può rendersi necessario richiedere l'autorizzazione a variare alcuni elementi della stessa. Le varianti devono sempre essere richieste (prima di modificare la derivazione) ed autorizzate. Le varianti possono essere sostanziali o non sostanziali.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del R.D. 1775/33 tutte le varianti sostanziali sono soggette alle stesse condizioni di una nuova concessione.

Un iter semplificato di autorizzazione della variante può essere previsto, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del R.D. 1775/33, quando le variazioni non sono sostanziali. Seppure il comma 2 dell'art. 49 del regio decreto dia la possibilità di adottare un iter semplificato anche nel caso di aumento della portata derivata o potenza prodotta, in questo caso, la "non sostanzialità" deve essere attentamente valutata. Anche aumenti di piccola entità dei prelievi infatti possono compromettere il bilancio idrico, ledere il diritto a derivare di altri utenti o far superare i limiti d'impatto ambientale determinati dal PTA e sono quindi potenzialmente sostanziali.

Nel seguito sono forniti alcuni criteri per valutare se la variante che si vuole chiedere può essere non sostanziale e quindi accedere ad un iter di approvazione semplificato.

Sono sempre non sostanziali:

- la rinuncia ad un punto presa;
- la diminuzione della portata derivata (sia massima che media);
- la rinuncia ad un uso;
- la variazione dei mappali irrigui serviti dalla derivazione;
- modifiche puramente amministrative (cambio di nome dell'azienda concessionaria, aggiunta di un co-utente senza modifiche di portata derivata, etc..).

Inoltre, una variante è sempre non sostanziale se risponde positivamente a tutte le seguenti condizioni:

- a) non cambia la posizione dei punti di presa o restituzione;

- b) l'alterazione delle opere di raccolta e regolazione non determina un aumento della portata massima derivabile e non diminuisce il rilascio del deflusso minimo vitale o peggiora la modulazione temporale dei rilasci ecologici;
- c) l'eventuale alterazione delle opere di raccolta o regolazione non interferisce con il demanio idrico;
- d) la modifica non determina un aumento della portata media prelevata.

Negli altri casi, in generale, la variante è da trattare come sostanziale e quindi va presentata come una nuova derivazione. Esistono condizioni particolari che, nonostante non si possa rispondere positivamente a tutti i punti precedenti determinano comunque la non sostanzialità della variante, i più frequenti sono riportati nel seguito.

Nel caso non sia verificato il punto a) dell'elenco precedente, la variante non è sostanziale se si usa un pozzo e sono inoltre verificate tutte le seguenti condizioni:

- il nuovo pozzo è posto nelle immediate vicinanze rispetto quello/quelli già concesso/i (stesso campo pozzi);
- il nuovo pozzo è già stato autorizzato e non aumenta la portata media derivabile;
- lo spostamento è determinato da una impossibilità tecnica (intasamento etc.) ad utilizzare i/il pozzo/i concesso/i o dalla necessità di avere una ridondanza dei punti di prelievo utile per attività manutentive.

Nel caso non sia verificato il punto a) dell'elenco precedente, la variante non è sostanziale se si verifica che lo spostamento è limitato alla restituzione e sono inoltre verificate tutte le seguenti condizioni:

- la restituzione viene avvicinata alla presa, ovvero viene diminuita la lunghezza del tratto sotteso tra presa e restituzione;
- sono state già ottenute tutte le opportune autorizzazioni idrauliche;
- è stato verificato il ripristino del sito di restituzione abbandonato;

Nel caso non sia verificato il punto b) dell'elenco precedente, la variante non è sostanziale se viene dimostrato che il rilascio (acqua che rimane in alveo a valle della presa) rispetta la normativa del PTA ed in particolare che:

- sono rispettati il rilascio del DMV/DE (D.G.R. 609/2018 e ss.mm.ii.);
- il rischio ambientale della derivazione non aumenta (DGR.691/2018);

Nel caso non sia verificato il punto d) dell'elenco precedente, la variante non è sostanziale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- la derivazione non è connessa allo svolgimento di attività economiche;

- viene dimostrato che l'aumento della portata media richiesta è inferiore ad 1% della portata media estiva;
- l'aumento della portata media derivata non determina un aumento della classe di rischio ambientale (DGR.691/2018);
- l'aumento della portata media derivata non interferisce con i diritti di altri utenti posti a valle.

Tipo di richiesta: Variante non sostanziale	
Caso	Codice modello
Derivazione con portata massima superiore a 2 l/s per qualsiasi uso	D2.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "igienico e assimilati" connesso agli stretti bisogni familiari (no attività economiche)	D4.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "irriguo"	D5.1
Tipo di richiesta: Variante sostanziale	
Caso	Codice modello
Derivazione da acque superficiali per tutti gli usi non soggetti a procedure semplificate	D1.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "igienico e assimilati" connesso agli stretti bisogni familiari (no attività economiche)	D4.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "irriguo"	D5.1
Derivazione da acque sotterranee che necessita di nuovo pozzo con portata massima superiore a 2 l/s per qualsiasi uso	D6.1
Derivazione da acque sotterranee da pozzo esistente con portata massima superiore a 2 l/s per qualsiasi uso	D7.1

Rinnovo

Il rinnovo può essere richiesto solo per concessioni ancora in corso di validità.

Per tutte le concessioni scadute, non presentate entro i termini del regolamento R.R.6/2017, anche se ancora in esercizio per motivi di pubblica utilità, devono essere applicate le procedure relative alle nuove concessioni.

Al fine di evitare il monopolio della risorsa, nel caso in cui la concessione sia connessa allo svolgimento di attività economiche, è necessario, per il rinnovo, come per le nuove derivazioni, dare pubblica visibilità al procedimento, in modo da consentire ad altri utenti di richiedere l'accesso alla risorsa in concorrenza col concessionario uscente.

Qualora il rinnovo ricomprenda anche la richiesta di una variante sostanziale deve essere trattato come una nuova concessione.

Ogni richiesta di rinnovo può essere rifiutata o comportare la diminuzione della portata concessa se incompatibile con il PTA o superiore all'attuale fabbisogno; in generale deve essere garantito l'adeguamento alla normativa, vigente al momento del rinnovo (misura della portata, rilascio del DMV/DE, rispetto del bilancio idrico, etc.) e la verifica del fabbisogno.

Tipo di richiesta: rinnovo di concessione	
Caso	Codice modello
Derivazione da acque superficiali con portata massima superiore a 2 l/s per usi connessi ad attività economiche o con varianti sostanziali	D1.1
Derivazione con portata massima superiore a 2 l/s per usi non connessi ad attività economiche e senza varianti sostanziali	D3.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "igienico e assimilati" connesso agli stretti bisogni familiari (no attività economiche)	D4.1
Derivazione di "lieve entità" ad uso "irriguo"	D5.1
Derivazione da acque sotterranee da pozzo esistente con portata massima superiore a 2 l/s per usi connessi ad attività economiche o con varianti sostanziali	D7.1

Subentro, cessione e rinuncia

Subentro

Il subentro è un passaggio di titolarità della concessione che, pur dovendo essere richiesto al fine di regolarizzare la concessione, è garantito al subentrante da un diritto di legge e perciò non può essere negato né dal concessionario originale né dalla pubblica amministrazione. I casi in cui è possibile il subentro sono:

- morte del concessionario originario se perdura la necessità d'uso;
- passaggio di proprietà del fondo/i irriguo/i, o di quota parte dei fondi irrigui di pertinenza di una derivazione (comma 3 art. 20 del R.D. 1775/33);

In tutti i casi è necessario allegare alla richiesta la documentazione che comprovi le condizioni che determinano il diritto di subentro. E' inoltre necessario che il subentrante assuma consapevolezza degli obblighi finanziari (canoni pregressi eventualmente insoluti) e tecnici (adeguatezza tecnica delle opere rispetto al disciplinare di concessione ed alla normativa vigente) legati alla corretta conduzione della concessione stessa.

Cessione

In base al comma 1 dell'art. 20 del R.D. 1775/33 le utenze di derivazione non possono essere cedute senza il nulla osta dell'autorità concedente.

La richiesta di nulla osta alla cessione deve essere fatta dal concessionario uscente e firmata anche dal concessionario entrante, che si assume così gli obblighi finanziari (canoni pregressi eventualmente insoluti) e tecnici (adeguatezza tecnica delle opere rispetto al disciplinare di concessione ed alla normativa vigente) legati alla corretta conduzione della concessione stessa.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dall'illustrazione dei motivi che determinano la volontà di cessione e il nulla osta può essere negato dall'autorità concedente, al fine di rendere disponibile la risorsa in cessione (anche per quota parte) per altre utenze qualora il motivo di uso della concessione originaria sia esaurito, anche parzialmente, o sussista un pubblico interesse a rendere nuovamente disponibile la risorsa. La cessione dell'utenza senza il nulla osta determina, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1775/33, la decadenza del diritto a derivare.

Con il subentro e la cessione la concessione mantiene la scadenza originale.

Tipo di richiesta	Codice modello
Subentro	D8.1
Nulla Osta alla Cessione	D9.1
Rinuncia	D10.1

Compilazione dei modelli

Tutti i modelli sono strutturati in modo simile.

Nella prima pagina si richiede di riportare i dati anagrafici del richiedente ed eventualmente dell'azienda che sarà titolare della concessione. Nel caso di più richiedenti si può o ripetere le informazioni per tutti i richiedenti o far presentare la richiesta da un delegato. La delega deve contenere i dati del delegato, le attività per cui si fa la delega (ad esempio "richiesta di nuova concessione e gestione delle attività tecnico amministrative ad essa attinenti per conto di"), la durata della delega (ad esempio "fino all'ottenimento della concessione" o "fino alla scadenza della concessione salvo revoca" etc.) e deve essere firmata da tutti i richiedenti e allegata alla richiesta.

Nella seconda pagina sono riportati i dati essenziali alla presentazione dell'istanza (ad esempio, la posizione di prese e restituzioni o, nel caso di variante i riferimenti amministrativi della concessione che si vuole variare o il numero e la posizione dei punti di presa e i quantitativi d'acqua che si intendono derivare).

Nella pagina successiva sono richieste, se necessario, le informazioni relative all'uso e le altre informazioni di sintesi utili all'inquadramento tecnico dell'istanza. Tali informazioni dovranno

essere integrate da elementi tecnici/progettuali minimi obbligatori che, a seconda della tipologia d'istanza, sono previsti dal R.R. 6/2017 e richiamati nell'allegato al modulo. Si consiglia di leggere anche l'elenco degli allegati prima di iniziare la compilazione del modulo di istanza.

A seguire si ha la possibilità di indicare se la derivazione o l'impianto di adduzione interessano o meno dei corsi d'acqua e sia quindi necessario richiedere anche l'occupazione dell'area demaniale interessata.

Segue quindi una pagina relativa agli elementi che, ai fini di semplificare la presentazione dell'istanza, può essere opportuno dichiarare con atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000).

In molti modelli segue una sezione in cui si dà la possibilità di indicare, nel caso di richiedenti plurimi, un referente (tra i richiedenti stessi) che diventerà il destinatario di tutta la corrispondenza relativa all'istanza ed eventualmente di aggiungere i riferimenti di un ulteriore soggetto (ad esempio un tecnico) a cui inviare la corrispondenza in aggiunta al soggetto referente.

Infine tutti i modelli terminano con l'elenco degli allegati all'istanza.

Invio

Tutti i documenti (richiesta ed allegati), a meno che non siano firmati digitalmente ed inviati via PEC, devono essere forniti sia in formato digitale sia in formato cartaceo. Gli indirizzi per l'invio si trovano sulla pagina web ufficiale della Regione Liguria. In particolare gli indirizzi pec sono elencati nel link "pec" che si trova nella zona inferiore della pagina principale (www.regione.liguria.it/pec.html).

E' auspicabile l'uso della firma digitale dei documenti presentati (sia la richiesta sia gli allegati tecnici) e il loro invio tramite PEC (documenti nativi digitali), ma è accettata anche la firma tradizionale su documento cartaceo e copia pdf dei documenti cartacei firmati con il conseguente invio dei documenti digitali su altro supporto (documenti nativi cartacei).

Solo per le istanze di lieve entità (portata massima inferiore a 2 l/s) è possibile non fornire la documentazione in formato digitale. Per tutte le altre derivazioni è fatto obbligo fornire una copia digitale dell'istanza e degli allegati.

Se il documento originale è firmato in cartaceo o l'invio non è tramite PEC è indispensabile fornire, all'atto della sottoscrizione del disciplinare, anche la copia cartacea originale e una dichiarazione che attesti la conformità dei documenti digitali con i cartacei.